



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GIARDINO	FRANCESCO	Presidente
☐	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Relatore
☐	DELL'ANNA	PIETRO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3298/2014
depositato il 30/06/2014

- avverso la sentenza n. 604/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di LECCE
contro:

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LECCE

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO IRAP 2006
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2007
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2008
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2009

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 3298/2014

UDIENZA DEL

02/02/2017 ore 09:30

N°

325 /2017

PRONUNCIATA IL:

02 FEB. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03 FEB. 2017
Il Segretario

Marta Grazia Tormese



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – appellante –, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione l'atto di appello avverso la sentenza n. 604/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciata il 22 novembre 2013 e depositata il 5 dicembre 2013, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dal contribuente signor appellato –, esercente l'attività di agente di commercio, così come costituito in atti, contro il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso dell'IRAP di complessivi € 5.663,21, riferita ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, consegnata il 22 ottobre 2010 alla stessa Agenzia (appellante), così veniva deciso:

"La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate."

L'Ufficio appellante si opponeva alla sentenza impugnata per i motivi riferiti alla non spettanza del richiesto rimborso in relazione alle somme versate in data anteriore al 22 ottobre 2010 per intervenuta decadenza ex articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Quindi a conclusione dell'illustrazione delle doglianze racchiuse nel gravame, rivolgeva a questa Commissione la richiesta di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, l'istanza di rimborso relativamente al versamento effettuato il 14 luglio 2006 per Euro 349,27, di riformare la sentenza di primo grado, di ritenere legittimo il suo operato e di condannare la parte appellata alle spese di lite.

Il contribuente signor – appellato – depositava in data 1 luglio 2014 presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, opponendosi a tutto quanto dedotto dall'appellante, eccependo l'inammissibilità dell'appello per apparente critica alla sentenza impugnata e per violazione dell'articolo 57 – *Domande ed eccezioni nuove* –, comma 1, del d. lgs. 546/1992, concludendo per il rigetto del gravame proposto dall'Ufficio, per la conferma della sentenza di primo grado e per la condanna di controparte alle spese di lite.

All'udienza pubblica odierna – 2 febbraio 2017 – il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

www.commercialistatelematico.com

pag. 2/4 

L'appello, proposto dall'Ufficio, è risultato infondato e pertanto è meritevole di rigetto.

La sentenza impugnata, emessa col n. 604/1/13 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, è confermata.

Il Collegio, dopo la ricognizione di tutti gli atti posti a corredo del fascicolo della controversia, procede allo scrutinio dei motivi specifici di impugnazione indicati in fatto, riferiti alla non spettanza del richiesto rimborso in relazione alle somme versate in data anteriore al 22 ottobre 2010 per intervenuta decadenza ex articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973..

Precisamente l'Ufficio appellante ribadiva la soggezione ad IRAP dell'attività di agente di commercio esercitata dal contribuente signor XXXXXXXXXX caratterizzata, a suo dire, dall'autonoma organizzazione, così come previsto espressamente dagli articoli 2 e 3 del d. lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, esonerandosi dal puntualizzare, per i versamenti effettuati successivamente alla data del 14 luglio 2006, gli elementi costitutivi della non debenza del rimborso richiesto con la sopraevidenziata istanza, consegnata all'Agenzia delle Entrate di Lecce in data 22 ottobre 2010, dimostrando, così, una notevole imprecisione sul contenuto effettivo della controversia che qui ci occupa.

E' doveroso rilevare che l'Amministrazione Finanziaria, non avendo contestato, con le sue controdeduzioni al ricorso introduttivo della controversia, la decadenza del rimborso di € 349,27, il cui versamento è stato effettuato dal contribuente il 14 luglio 2006, la domanda sul punto, riportata nel suo atto di appello, è dichiarata, ai sensi dell'articolo 57 – *Domande ed eccezioni nuove* - del d. lgs. n. 546/1992, inammissibile, in quanto domanda ed eccezione nuova.

A questa Commissione non sfugge l'affermazione, riportata a pagina 3 di 9 dell'atto di appello, con la quale è stato testualmente affermato dall'Ufficio appellante che *"Alla luce delle suesposte eccezioni, si chiede, pertanto la rideterminazione dell'importo chiesto a rimborso nella misura di euro 5.313,94,"*, rilevando che tale espressione contrasta totalmente con le conclusioni di accoglimento del gravame e di riforma della sentenza impugnata rassegnate dallo stesso.

Quindi il Collegio considera contraddittorie e confuse le argomentazioni riportate nell'appello, perché non delineano un'univoca posizione contro la decisione dei primi giudici, i quali, avendo accertato l'inesistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo svolta dal signor XXXXXXXXXX, mancando il presupposto impositivo, così come chiaramente si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, che ha riconosciuto la non debenza dell'IRAP nel caso in cui l'attività del contribuente sia esercitata autonomamente, in assenza, si ripete, di autonoma

organizzazione, come nel caso di specie, ben addivenivano con la sentenza impugnata all'accoglimento del ricorso introduttivo della controversia.

Non avendo null'altro da scrutinare, il Collegio, accertata l'infondatezza dei motivi di gravame, li rigetta e conferma la sentenza impugnata.

La condanna dell'Ufficio appellante alle spese di lite di questo giudizio di appello deriva dalla soccombenza.

P.Q.M.

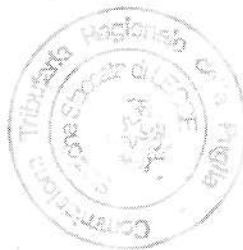
La Commissione rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata ed ordina il rimborso dell'IRAP richiesto pari ad € 5.663,21, a cui devono sommarsi gli interessi da calcolare in base alla legge vigente, tempo per tempo, a decorrere dalla data del 22 ottobre 2010, giorno in cui è stata consegnata dal signor [redacted] la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce.

Condanna l'appellante alle spese di lite di questo giudizio di appello che liquida a favore del contribuente in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori, se dovuti.

Lecce, 2 febbraio 2017

Il giudice relatore ed estensore

Prof. Dott. Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente

Dott. Francesco Giardino



www.commercialistatelematico.com

pag. 4/4